

N. 25/2021 V.G.

CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Sezione seconda civile

DECRETO

La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mario Bazzo Presidente

dott. Raffaele Massaro Consigliere

dott. Lorenzo Benini Consigliere rel.

a scioglimento della riserva che precede,

sul reclamo proposto da:

rappresentati

e difesi dagli Avv.ti

nei confronti di:

in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli

avverso il decreto reso in data 1 aprile 2021 dal Tribunale di Trento rilevato che:

- il Tribunale di Trento, adito con ricorso ex art. 2409 c.c. dal socio di minoranza , ha ordinato l'ispezione di) ritenendo il fondato sospetto di gravi irregolarità fonti di danno per la stessa, e questo con riguardo allo sviamento di risorse in favore di società facenti capo alla sola holding e comunque in favore di terzi, ed al rapporto di *cash pooling* intrattenuto con ;
- gli amministratori

hanno proposto reclamo, asserendo essere venuto meno il preteso sviamento di risorse a seguito della delibera dell'organo amministrativo del 23 marzo, che ha disposto la sottoscrizione di contratti di servizi *intercompany* mandando all'amministratore



delegato per tutte le opportune attività; e negando irregolarità gestionali con riguardo al rapporto di *cash pooling* intrattenuto con _____; hanno quindi chiesto la revoca dell'ordine di ispezione, e, in via subordinata, che essa si svolga senza la partecipazione di _____, che esercita attività in concorrenza nello stesso settore, e che venga imposta cauzione;

- la denunciante _____ si è costituita, eccependo il difetto di legittimazione dei reclamanti a seguito della cessazione degli amministratori prima del deposito dell'ordinanza e della nomina in pari data del solo _____

_____ (sono stati sostituiti con altri amministratori), ed insistendo per la conferma del provvedimento;

ritenuto, quanto alla legittimazione degli odierni reclamanti, che:

- essa non può ritenersi venuta meno, avendo tutti gli amministratori ricevuto notifica della denuncia, essendosi quindi costituiti per svolgere ampie difese avanti al Tribunale a dimostrazione della correttezza del proprio operato, ed essendo gli stessi portatori di un interesse giuridicamente rilevante alla situazione che costituisce oggetto del provvedimento, subendone indirettamente gli effetti quanto meno nell'astratta prospettiva di un'azione di responsabilità per il caso di nomina di un amministratore giudiziario; il profilo dell'interesse assume in effetti decisivo rilievo ai fini della legittimazione a proporre reclamo, poiché il procedimento ex art. 2409 c.c., in quanto di amministrazione pubblica del diritto privato, non contempla la presenza di "parti" in senso proprio, ma consente la partecipazione dei "soggetti interessati" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30052 del 2011), fra i quali devono annoverarsi certamente gli amministratori cui le irregolarità denunciate vengono attribuite;
- quand'anche si aderisse al diverso orientamento, per il quale il provvedimento del Tribunale ha come destinatari solo coloro che, al momento della pronuncia, rivestono la carica di amministratori, _____ è stato confermato nella carica; e privi di fondamento sono i rilievi di _____ circa la soluzione di continuità fra i due organi amministrativi, il difetto di legittimazione



dell'amministratore a proporre reclamo uti singulus, l'incidere il decreto di ispezione sull'organo collegialmente considerato con la conseguente necessità di una delibera in tale senso, poiché l'art. 2409 c.c. ha riguardo alla condotta non dell'organo, ma degli amministratori, chiamati in proprio a rispondere dell'irregolarità nella gestione;

ritenuto, quanto al sospetto di gravi irregolarità che possono arrecare danno alla società e con riguardo allo svolgimento di prestazioni in favore di altre società senza corrispettivo, che:

- esso è apertamente ammesso dagli amministratori di _____ nel verbale del 23 marzo 2021, ove si dà atto che "la Società ha prestato negli anni, e presta ancora oggi, servizi per molteplici società del gruppo, senza alcun tipo di contrattualizzazione e di compenso";
- la grave irregolarità resta tale anche se tale assetto è stato dato dal precedente amministratore, espressione del socio di minoranza _____, ed anche se l'attività priva di remunerazione viene svolta in favore di società partecipate da _____, che a torto considera il vantaggio per il socio un "vantaggio compensativo", che invece deve essere valutato come tale solo se in favore della società depauperata;
- la grave irregolarità non è venuta meno con l'adozione da parte del consiglio di amministrazione di _____ della delibera del 23 marzo, non tanto per un giudizio di non congruità dei corrispettivi stabiliti (il criterio deve essere quello dell'adeguata remunerazione dei fattori della produzione e non certo del lucro atteso dalla società beneficiaria della prestazione, lucro che va a remunerare il capitale di rischio), quanto perché (a) ad essa non risulta essere stata data esecuzione (b) essa non contempla anche VRD 26 S.r.l. e VRD 27 S.r.l. (c) risulta singolare che la stipulazione dei contratti di servizi *intercompany* sia stata promossa dalla controllata _____ e non dalla controllante _____; sicchè, allo stato, non può dirsi che si sia concretamente rimediato all'irregolarità di gestione, che è quindi ancora attuale,

tanto che, per tale parte, il provvedimento reclamato merita conferma;



ritenuto, con riguardo al sospetto di irregolarità riguardante il contratto di *cash pooling*, che:

- l'accentramento della tesoreria costituisce prassi consueta nell'ambito dei gruppi societari, ed il contratto 18 novembre 2020 non pare presentare rispetto al modello contrattuale particolari anomalie o deviazioni, che possono essere fonte di danno per la società;
- nella situazione in esame non si intravedono rischi di mancata restituzione solo per essere in atto un contenzioso di incerto esito con il socio di minoranza o con l'ex amministratore, non risultando per il resto alcun segnale di allarme con riguardo alla situazione finanziaria del *pooler*

sicchè, per tale parte, il provvedimento reclamato deve essere riformato;

ritenuto, quanto alla partecipazione di _____ alla disposta ispezione, che:

- il Tribunale non ha dettato disposizioni che consentano la partecipazione del denunciante all'ispezione; l'art. 2409 c.c. non attribuisce in effetti ai denunciati la facoltà di partecipare, personalmente o a mezzo di consulenti, all'ispezione dell'amministrazione; trattandosi poi di procedimento di natura non contenziosa, perché non diretto a dirimere conflitti di interesse o ad accertare diritti, risultano inapplicabili le disposizioni dettate dagli artt. 194 c.p.c. e 91 disp. att. c.p.c. a proposito della consulenza tecnica;
- se nella disciplina delle S.r.l. non vi è alcun divieto di concorrenza in capo ai soci, sicchè il fatto che _____ eserciti attività nel medesimo settore attraverso _____ è del tutto legittimo, è però anche vero che l'eventuale partecipazione di _____ all'ispezione consentirebbe al concorrente di apprendere informazioni sugli affari in corso che potrebbe utilizzare a proprio vantaggio, con grave detrimento per l'attività dell'ispezionata _____ ;
- il procedimento ex art. 2409 c.c. è inteso a ripristinare la corretta gestione dell'impresa sociale, così tutelando il patrimonio della



società (e con esso l'interesse di soci e creditori); e la partecipazione all'ispezione del denunciante che sia anche concorrente nel medesimo settore sarebbe in insanabile contraddizione con la ratio dell'istituto, poiché il patrimonio dell'ispezionata non sarebbe tutelato, ma gravemente compromesso dall'intervento giudiziario;

- come disposto dal Tribunale, l'ispezione dovrà allora avvenire con modalità tali da impedire al concorrente di venire in possesso delle informazioni sugli studi e progetti che sta analizzando nell'interesse del gruppo;

rilevato che, quanto alla richiesta cauzione, i reclamanti non hanno individuato un concreto pregiudizio che potrebbe derivare dall'ordine di ispezione, essendo, come detto, l'attività in concorrenza pienamente lecita;

ritenuto, quanto al regolamento delle spese di lite, che di esse deve essere disposta l'integrale compensazione, stante la parziale reciproca soccombenza

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo,

dispone che l'ispezione dell'amministrazione di non concerna i fatti di cui al punto b) del decreto reclamato (rapporto di *cash pooling* tra . e)

dispone che l'ausiliario Ispettore, a tutela del segreto aziendale, ometta, nel riferire di studi e progetti che sta analizzando, ogni riferimento non essenziale al tema dell'assenza di adeguata remunerazione o vantaggio corrispettivo

conferma nel resto

compensa interamente le spese fra le parti

Trento, 11 maggio 2021

Il Presidente

